

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 28.09.2006

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 Finalità delle norme

- 1 - Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia sia dei cimiteri comunali che di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.
- 2 - Il presente regolamento disciplina altresì, al capo XI, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri.

ART. 2 Competenze del servizio

- 1 - Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.
- 2- Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3 Denuncia dei decessi

- 1 - La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
- 2 - Essa viene fatta:
- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - dal direttore o dal delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
 - All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

ART. 4 Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1 - Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 5

Denuncia della causa di morte

1 - Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2 - Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3 - Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

4 - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n.185.

5 - Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

6 - Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal comune ove e' avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

1- Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1 - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.

2 - Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3 - Per la sepoltura nel cimitero dello stesso materiale è necessaria l'autorizzazione del Sindaco di cui al successivo art.9.

4 - Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

ART. 8

Medico necroscopo

- 1 - Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.
- 2 - La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 9 Autorizzazione alla sepoltura

- 1 - L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2 - La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. n.285/90.

ART. 10 Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

- 1 - L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 11 Nati morti e prodotti del concepimento

- 1 - Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- 2 - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L..
- 3 - A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4 - Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12 Periodo di osservazione

- 1 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e

salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal 1^o comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART.13

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1 - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 14

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1 - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2 - Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 16

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

ART. 17

Obitorio

1 - Il Comune di Capannoli non disponendo di nessun obitorio si avvarrà delle strutture esistenti negli ospedali limitrofi.

ART. 18

Deposito di osservazione e camera mortuaria

1 - Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.

2 - L'osservazione del cadavere verrà effettuata nell'idoneo locale individuato all'interno del cimitero ed in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

3 - La camera di osservazione o sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

ART. 19

Trasporto salme al deposito di osservazione

1 - Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1 - Durante il periodo di osservazione presso la relativa camera, o sussidiariamente presso la camera mortuaria, non possono essere rimossi i cadaveri.

2 - E' permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 21

Modalità del trasporto e percorsi

1 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

4 - In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6 - Il Direttore della U.O. di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 22
Tariffa trasporti funebri

1 - Per l'espletamento del servizio di trasporto funebre non è dovuta alcuna tariffa al Comune. Solo nel caso che i soggetti, esplicanti il servizio chiedano il pagamento del trasporto funebre, la Giunta comunale determinerà una tariffa per l'esercizio dello stesso.

2 - In ogni caso, sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, nonché per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa.

3 - Sono comunque esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti dei cadaveri, su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

ART. 23
Servizio di trasporto

1 - Il servizio di trasporti funebri, non viene assoggettato al diritto di privativa, e come tale può essere svolto da imprese di pompe funebri. E' consentito l'esercizio del servizio di trasporto funebre a cura di confraternite con mezzi e personale proprio.

ART. 24
Trasporti funebri - Orario e percorsi

1 - I trasporti funebri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli art. 20 e 21 del D.P.R. n. 285/90. L'autorità sanitaria competente vigila e controlla sul servizio di trasporto della salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità dello stesso.

2 - In ogni caso il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

3 - I trasporti funebri dovranno essere effettuati nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

4 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

5 - I cortei funebri seguiranno, normalmente la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto (dove si svolgerà la funzione religiosa) e da questo al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso in cui non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno fare soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

ART. 25
Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

1 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'elenco del Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del DPR 285/90, se la denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore Sanitario impartirà le misure

protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 26

Conservazione del cadavere

1 - Per il trasporto delle salme ad altro Comune o all'estero, o viceversa, nei mesi da aprile a settembre compreso, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo. Tale trattamento è eseguito da personale designato dall'A.S.L. dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

2 - Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3 - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 27

Autorizzazione al trasporto

1 - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2 - Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

3 - L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 per cui è competente l'A.S.L.

b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 28

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

1 - Il trasporto di un cadavere entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

2 - L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

3 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 29

Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune

1 - L'autorizzazione al trasporto di salma ad altro Comune o da altro Comune è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, sulla base dei seguenti documenti:

a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

b) certificato dell'avvenuta iniezione conservativa, qualora necessaria;

- c) nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal Direttore Sanitario dell'A.S.L.;
- d) dichiarazione redatta, ai sensi degli art. 44 e 49 del presente regolamento, dall'Impresa Funebre incaricata del trasporto.

ART. 30

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 e 30 del citato D.P.R..
- 2 - In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del D.P.R. 285/90.

ART. 31

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

- 1 - Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 27 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art.47, seguendo le prescrizioni degli articoli 42 e 25. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal responsabile sanitario dell'A.S.L.
- 2 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco, previsto nel primo comma.

ART. 32

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

- 1 - Il trasporto di un cadavere dal Comune di Capannoli ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2 - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere dal Comune di Capannoli ad altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 27.

ART. 33

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

- 1 - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme disciplinate dall'art.35 del D.P.R. 285/90.

ART.34

Trasporto di ossa umane e di resti mortali

- 1 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
- 2 - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
- 3 - L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con il quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
- 4 - L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 5 - Le ossa umane e i resti mortali debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 6 - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà portare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

ART. 35

Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

- 1 - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:
 - a) del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
 - a) dalla dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 29 e 49 del presente regolamento, dal chi svolge il servizio di trasporto funebre.
- 2 - Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART. 36

Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri

- 1 - Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento previsti nel presente regolamento;
 - e) i resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 37
Ammissione nei cimiteri

1 - Nel cimitero sono accolte di norma tutte le salme delle persone residenti.

ART. 38
Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1 - Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira i documenti di cui all'articolo 35; egli inoltre annota giornalmente sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate o disperse, o il nome dell'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente.
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti mortali.

ART. 39
Consegna registro al Comune

- 1 - Il registro, indicato all'articolo precedente, deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2 - Il registro deve essere consegnato all'inizio dell'anno al Comune, per essere conservato negli archivi.

ART. 40
Divieto di riapertura del feretro

- 1 - Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
- 2 - E' fatto altresì divieto di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
- 3 - E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e dal D.M. 9.7.2002 ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa.

CAPO VII
SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 41

Riscontro diagnostico - Rilascio cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per Trapianto Terapeutico, Autopsie, Trattamento per la conservazione del cadavere

1 - Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trapianti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. n. 285/90, alle norme di detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

ART. 42

Deposizione del cadavere nel feretro

1 - Il cadavere deve essere vestito preferibilmente con tessuti naturali o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

2 - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Direttore Sanitario della A.S.L..

ART. 43

Obbligo del feretro individuale

1 - Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.

2 - Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 44

Caratteristiche feretri per inumazioni

1 - Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

2 - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

3 - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.

4 - Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

5 - Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

6 - Inoltre è prescritta la dichiarazione di conformità del feretro per il trasporto redatta dall'impresa funebre incaricata al trasporto, da consegnare al custode del Cimitero.

ART. 45

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2 - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

3 - E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

ART. 46

Estensione e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1 - Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 44 e 45 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 100 chilometri e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

2 - Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, i quali debbono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

ART. 47

Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori del Comune

1 - Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. E specificatamente: per le inumazioni, la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno, mentre invece, per le tumulazioni la cassa metallica può essere anche racchiusa da quella di legno.

2 - Le caratteristiche dei feretri sono indicate all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 48

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1 - Il Ministro della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi a quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.285/90, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 49

Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune

1 - La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alla Imprese Funebri incaricate del trasporto.

2 - A tal fine dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultino conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 44 e 47 del presente regolamento.

3 - Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 50

Fornitura gratuita dei feretri

1 - E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone non in grado di sostenere la spesa stessa, come da apposita attestazione del Sindaco, sempreché la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO

ART. 51 Servizio seppellimento

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento.

ART. 52 Disposizioni generali - Vigilanza

1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, provvede il Comune.

4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5 - Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 53 Reparti speciali nel cimitero

1 - Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali.

2 - Reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta comunale.

3 - All'interno del Cimitero comunale può essere individuata un'apposita area per il seppellimento di salme di religione diversa da quella cristiana, che verrà utilizzata a richiesta dei familiari del defunto.

4 - E' altresì individuata all'interno del Cimitero un'area destinata alla inumazione delle ceneri ed allo spargimento delle ceneri.

ART. 54 Campi comuni e sepolture private

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle sole inumazioni ordinarie.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt.71 e 72 del D.P.R. 285/90.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate e destinate, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, per:

- a) inumazioni singole
- b) loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune
- c) la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale
- d) la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
- e) ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, al fine di custodire le ossa provenienti dalle esumazioni, o estumulazioni o delle urne cinerarie.

4 - La sepoltura nelle predette aree è soggetta a concessione amministrativa, secondo la disciplina prevista e dettata al seguente Capo XIII.

ART. 55

Disposizioni del piano regolatore

1 - I cimiteri comunali sono individuati nel piano Regolatore Generale.

2 - L'ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc, devono essere previsti nel piano regolatore cimiteriale di ciascun cimitero, secondo quanto previsto dagli artt.55 a 61 del D.P.R. 285/90.

3 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/90.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 56

Inumazioni

1 - Le sepolture per inumazione sono comuni e hanno la durata di quindici anni dal giorno del seppellimento.

2 - Le tariffe per le inumazioni sono determinate dalla Giunta Comunale: fino a quando non verranno stabilite il servizio deve intendersi gratuito

3 - Le inumazioni, in campo comune sono, in ogni caso, gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o non avente eredi in linea retta.

ART. 57

Scavatura, utilizzazione e profondità delle fosse

1 - Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo bisogno.

2 - L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 58

Cippo

- 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 - Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 - A domanda scritta dei parenti o di altri, il Sindaco può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla Giunta comunale. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvati dal Sindaco, in sede di autorizzazione.
- 4 - Le eventuali lapidi poste sulla fossa, preventivamente autorizzate ai sensi del precedente comma, non potranno avere le dimensioni superiori a 160cm. di lunghezza e 65 cm. di larghezza.

ART. 59 **Tumulazione**

- 1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2 - Le tumulazioni sono oggetto di concessione. L'onere per la chiusura del loculo singolo sarà eseguita a cura e spese del Comune , e realizzata secondo la normativa vigente.
- 3 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche tecniche di tale sistema di sepoltura si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n.285/90.
- 4 - Oltre ai casi previsti dall'art.69 è consentito utilizzare lo stesso loculo ove è già collocata una salma, ricomponendone i resti mortali in apposita cassetta, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, effettuando la tumulazione della stessa insieme ad altro feretro del coniuge o di familiare entro il 2^ grado di parentela in linea retta o collaterale, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 69

CAPO X **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ART. 60 **Esumazioni - Carattere**

- 1 - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

ART. 61 **Esumazioni ordinarie**

- 1 - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art.82 del D.P.R. n.285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo quindici anni della inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
- 2 - Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
- 3 - Le esumazioni si eseguiranno fossa dopo fossa, senza soluzioni di continuità, allorché siano trascorsi dieci anni dalla inumazione della salma.
- 4 - Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli.
- 5 - La data delle esumazioni sarà comunicata alle famiglie degli interessati .

6 - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

ART.62 **Esumazioni straordinarie**

1- Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altro cimitero o per cremarle.

2 - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nel locale del cimitero del capoluogo all'uopo predisposto, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3 - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Direttore Sanitario della A.S.L. che provvederà a impartire apposite disposizioni e a redigere il verbale dell'operazione eseguita.

4 - In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

5 - Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria. Le relative tariffe vengono stabilite dalla Giunta comunale. Ai fini della applicazione della tariffa si considerano ordinarie le estumulazioni dei resti mortali o ceneri da ossari per dare loro una diversa collocazione sia all'interno dello stesso cimitero, sia in cimitero diverso.

6 - Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

ART. 63 **Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie**

1 - Salvo i casi ordinati dalla Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Direttore Sanitario della A.S.L. o un suo delegato dichiarino che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 64 **Salme non perfettamente mineralizzate**

1 - Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da esumazione possono essere:

a) inumati nella stessa fossa;

b) avviati alla cremazione.

2 - Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

a) permanere nello stesso tumulo;

b) essere avviati alla cremazione;

c) essere inumati.

3 - E' consentito aggiungere direttamente sui fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive,

né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si ricorra a sostanze biodegradanti.

ART.65

Estumulazioni ordinarie

1 - Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

2 - L'ufficio comunale competente provvederà ad avvertire i familiari interessati per concordare la destinazione dei resti mortali; in caso di mancato reperimento di alcuno, si applicherà quanto disposto all'art.68.

3 - Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

4 - Nel caso in cui la salma non risulti completamente mineralizzata, i feretri estumulati dovranno essere inumati nel campo comune, per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura o dopo aver raccolto la salma in una cassa di legno, a cura del Comune, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 66

Divieto di riduzione di salme estumulate

1 - E' vietato eseguire sulle salme estumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione.

2 - Il custode del cimitero è tenuto a denunciare alla Autorità giudiziaria e al Direttore Sanitario della A.S.L. chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 67

Estumulazioni straordinarie

1 - Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro cimitero a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario della A.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2 - Qualora non sia constatata la perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro stesso.

3 - Sono a carico del richiedente le spese dell'estumulazione previste dal presente articolo e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale.

4 - Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.

5 - Alle estumulazioni previste dal presente articolo, si applicano, per quanto compatibili le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 62 del presente regolamento.

ART. 68
Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1 - Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione, ai sensi dell'art.69 del presente regolamento.

ART. 69
Sistemazione dei resti mortali

1 - E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, raccolti nelle apposite cassette di zinco, nel seguente modo:

- a) o in una nicchia - ossario, costruita direttamente dal Comune, previo pagamento del prezzo di concessione;
- b) o in loculo, ove già trovasi una salma, come stabilito dall'art.59, ultimo comma.
- c) o in loculo che rimanga a disposizione del coniuge vivente o di un familiare entro il 2° grado in linea retta o collaterale del defunto.
- d) al di fuori del caso sub b) e sub c) e di quanto stabilito al comma 4 dell'art.59, e' vietata la collocazione delle cassette dei resti mortali nei loculi.
- e) avviarli alla cremazione.

2 - In ciascun loculo non può essere collocato più di un feretro e 2 cassette di resti mortali o ceneri.

CAPO XI
NORME PER LA CREMAZIONE

ART. 70
Cremazione

1 - Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione, dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento di rifiuti, la Circ. MS n. 24/93 e Circ. MS n. 10/98.

2 - Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

ART. 71
Autorizzazione alla cremazione

1 - La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

2 - Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 72
Cremazione dei cadaveri

1 - La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

a) Disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2 - In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da pubblico ufficiale. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3 - Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4 - Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5 - Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6 - L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130/01 art. 3 comma 1 lettera a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

7 - In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

8 - Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

9 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 73
Cremazione di resti mortali e di ossa

1 - Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni ordinarie e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione della A.S.L. territorialmente competente.

2 - Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS n. 10 del 31 luglio 1998 e DPR n. 254 del 15 luglio 2003.

4 - La cremazione di tali fenomeni e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

5 - In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel Cimitero, il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6 - Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

7 - L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il gestore del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 74

Affidamento e dispersione delle ceneri

1 - Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle modalità di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della legge R.T. n. 29/2004 art. 2 comma 1 e della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera d).

2 - La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3 - Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge R.T. n. 29/2004.

4 - Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge R.T. n. 29 art. 2 comma 4).

5 - In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990) Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 75
Modalità di conservazione delle ceneri

1 - L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata in area cimiteriale;
- c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3 del D.P.R. n.285/1990.
- d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001.

2 - La tumulazione dell'urna contenenti le ceneri è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. Ciascuna celletta individuale può contenere fino a due urne cinerarie o una cassetta con i resti mortali e un'urna cineraria; il loculo può contenere, oltre al feretro, due cassette di resti mortali o 2 urne come previsto dall'art. 69 del presente regolamento.

La durata della tumulazione è prevista in 40 anni.

3 - La tumulazione dell'urna contenenti le ceneri e ceneri in sepoltura di famiglia o loculi è per il periodo concessorio residuo.

4 - L'inumazione in area cimiteriale dell'urna contenenti le ceneri è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

5 - La durata dell'inumazione dell'urna contenenti le ceneri in area cimiteriale è prevista in 15 anni.

6 - Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

7 - Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

8 - L'urna cineraria destinata alla inumazione in area cimiteriale deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

9 - Il servizio di inumazione delle ceneri in area cimiteriale, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento delle relative tariffe approvate dalla Giunta comunale.

ART. 76
Luoghi di dispersione delle ceneri

1 - Le ceneri possono:

a) essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990

b) essere disperse:

- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;
- in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in aree private.

2 - La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)

3 - La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

4 - La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 77

Ricevimento delle ceneri

1 - Le ceneri per la inumazione e la tumulazione devono essere ricevute nei cimiteri dalle persone individuate ai sensi del presente regolamento.

ART. 78

Sanzioni amministrative

1 - La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 76 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2 - Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da euro 2.500,00 a euro 12.500,00.

ART. 79

Senso comunitario della morte

1 - Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario è apposta nel cimitero, in uno spazio a ciò destinato, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui realizzazione è a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

2 - Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 80

Registro cimiteriale della cremazione

1 - Deve essere predisposto apposito Registro per le cremazioni che dovrà essere comunicato alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

ART. 81

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1 - Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della Legge R.T. n. 29/2004

2 - Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici del richiedente;

b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla ;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione della residenza
- 2 - L'ufficiale dello Stato Civile rilascia autorizzazione all'affidamento dell'urna contenente le ceneri.

ART. 82

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 legge R.T. n. 29/2004

- 1 - Presentazione di una istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri nella quale dovranno essere indicati:
- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della legge R:T: n. 29/2004;
 - b) la dichiarazione del luogo, data ed ora, ove disperdere le ceneri o l'impegno a disperderle nei luoghi previsti; assunzione di responsabilità di tali soggetti, ai sensi dell'art. 4 della Legge R.T. n. 29/2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - c) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
 - d) l'autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri (nel caso di aree private).
- 2 - L'Ufficiale dello Stato civile rilascia l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

ART. 83

Deposito provvisorio

1 - E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano definite o nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

CAPO XII

OSSARIO E CINERARIO COMUNE

ART. 84

Ossario comune

1 - Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario di cui all'art.67 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

ART. 85

Cinerario comune

1 – Nel caso di inesistenza di cinerari verranno utilizzati in sostituzione i locali adibiti ad ossario comune.

CAPO XIII CONCESSIONI

ART. 86

Diritto - Durata e decorrenza della concessione

- 1 - Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
- 2 - Le concessioni per loculi, colombari, ossarietti e urne cinerarie sono temporanee, con decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione, dei resti mortali o dell'urna cineraria. La concessione è a pagamento secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale.
- 3 - La concessione d'uso di loculi e tombe private ha durata di anni 50
- 4 - La concessione d'uso di nicchie-ossario o urne cinerarie è prevista in anni 50.
- 5 - Alla scadenza è consentito il rinnovo una sola volta per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento della tariffa vigente.
- 6 - Le concessioni già in essere, sia di loculi che di ossari, stipulate per un periodo superiore a 99 anni o perpetue, possono essere revocate, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione, ove si verificano situazioni di grave insufficienza rispetto al fabbisogno del Comune.
- 7 - Il diritto d'uso non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo a pena di decadenza.
- 8 - Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
- 9 - In sede di prima applicazione i canoni di concessione sono stabiliti nell'allegata tabella fino agli aggiornamenti ed alle modifiche di competenza della Giunta comunale.

ART. 87

Modalità di richiesta concessioni d'uso

- 1 - Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, o nicchie-ossario, nicchie-cinerarie, tombe di famiglia deve farne richiesta al Competente Ufficio Comunale e versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dovuto per la concessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, diritti di segreteria e rimborso stampati, nonché quanto dovuto per la tumulazione della salma o dei resti mortali.
- 2 - Il diritto d'uso e' determinato mediante stipula di un contratto di concessione.

ART. 88

Aventi diritto alla concessione

- 1 - La concessione d'uso di loculi e nicchie/ossario e nicchie/cinerarie è consentita a chi è nato o residente nel Comune di Capannoli o ha avuto ivi la residenza per almeno 20 anni, anche in modo discontinuo.
- 2 - I loculi cimiteriali, oltre ai casi previsti dal precedente comma, sono concessi per le seguenti fattispecie:
 - a) in via preliminare, secondo il criterio della priorità della domanda, per la sepoltura di defunti provvisoriamente tumulati in altro sepolcro dello stesso cimitero;
 - b) in caso di decesso: in tal caso è possibile concedere in vita n° 1 loculo contiguo a parenti di primo grado o al coniuge del defunto qualora abbiano compiuto il 60° anno di età e purchè la

relativa richiesta di assegnazione sia contestuale a quella di concessione del loculo del defunto. Il Responsabile del Servizio cimiteriale può derogare alla soglia minima dei 60 anni di età nel caso in cui la persona di cui al precedente capoverso uno risulti gravemente ammalata, previo esame delle certificazioni prodotte da svolgersi di volta in volta;

c) in caso di richiesta di sepoltura di un defunto proveniente da altro Comune purchè il coniuge o un parente di 1° grado sia residente nel Comune di Capannoli;

d) in caso di richiesta di trasferimento di un defunto proveniente da altro sepolcro dello stesso cimitero. In tal caso la rinuncia alla concessione del loculo originario (retrocessione) si intende in favore del Comune; è vietata qualsiasi forma di trasferimento o cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Essa non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Ogni atto contrario è nullo di diritto. All'atto della retrocessione è corrisposto al concessionario o ai suoi eredi il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore ai tempi dell'atto concessorio;

e) in caso di richiesta di assegnazione in vita per i cittadini ultrasettantacinquenni, senza coniuge e senza parenti di primo grado. Il Responsabile del Servizio cimiteriale può derogare alla soglia minima dei 75 anni di età nel caso in cui la persona di cui al comma uno risulti gravemente ammalata, previo esame delle certificazioni prodotte da svolgersi di volta in volta.

3 - E' ammessa la rinuncia del diritto d'uso, prima della utilizzazione della concessione medesima. In tal caso il Comune rimborserà al concessionario una cifra pari al 50% del prezzo pagato per la concessione, escluse le spese contrattuali ed IVA.

4 - Nessun rimborso è dovuto qualora le rinunce abbiano luogo negli ultimi 10 anni della validità della concessione.

5 - Le spese relative all'esercizio del diritto di rinuncia all'uso delle della concessione sono a carico del concessionario.

6 - Non si procederà a nuove concessioni in altre eventuali e future sezioni di loculi cimiteriali finchè non verranno completate le nuove sezioni nei cimiteri di Capannoli e S. Pietro Belvedere.

ART. 89

Concessioni speciali gratuite

1 - Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a ragione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta comunale.

ART. 90

Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali

1 - Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tal caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro.

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:

- agli ascendenti e discendenti in linea retta,

- ai fratelli e sorelle consanguinei,ù

- al coniuge;

c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.

2 - Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

3 - Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di 99 anni, salvo rinnovo.

4 - La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta con deliberazione della Giunta comunale, contestualmente all'approvazione del progetto. Nell'atto di approvazione dovrà essere indicato il numero di salme ammesse al sepolcro.

5 - Le costruzioni dovranno esser eseguite direttamente dai privati a loro cura e spesa.

6 - L'esecuzione dei lavori per la costruzione della tomba di famiglia o monumentale deve avvenire entro e non oltre 1 (un) anno dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

7 - A lavori ultimati l'Ufficio tecnico comunale provvede al collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

ART. 91

Decadenza della concessione

1 - La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto alla sua naturale scadenza, oppure quando:

a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per al quale la concessione è stata fatta;

b) in ogni caso in cui il concessionario ceda o trasmetta a terzi il diritto d'uso sotto qualsiasi titolo o forma.

2 - In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o la nicchia - ossario o nicchia - cinerario concessi in uso torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute.

ART. 92

Manutenzione sepolture

1 - Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà.

2 - Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi nelle forme previste nel successivo articolo.

ART.93

Revoca delle concessioni

1 - Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

2 - La revoca è disposta con deliberazione della Giunta comunale notificata agli interessati nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile.

3 - Qualora, risulti impossibile l'identificazione dei destinatari del provvedimento, l'avviso viene dato esclusivamente mediante affissione all'ingresso del cimitero, per una durata non inferiore a sei mesi.

4 - Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso al cimitero per la durata di mesi sei.

5 - Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.

6 - E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in

altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno novanta giorni.

ART. 94

Effetti della decadenza, scadenza o revoca delle concessioni

1 - In ogni caso di decadenza, revoca, ovvero alla scadenza della concessione, il loculo, ossario, la celletta o quant'altro concesso in uso tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. anche per le opere compiute.

2 - Espletate le procedure previste nell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario della A.S.L. competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

3 - Tutti i materiali, le opere e le attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

ART. 95

Soppressione di cimiteri

1 - Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 285/90.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

ART. 96

Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Norme applicabili

1- Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del D.P.R. 285/90.

ART. 97

Onoranze funebri particolari

1 - Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. 285/90.

CAPO XV

SERVIZIO DEL CIMITERO - PULIZIA INTERNA

ART. 98

Custodia dei cimiteri

1 - I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi chiusi. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 99
Orario di apertura dei cimiteri

1 - Il cimitero comunale rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART. 100
Sepoltura delle salme

1 - La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni.

ART. 101
Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

1 - Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche.

2 - Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

3 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 102
Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1 - Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

ART. 103
Trasporto materiale

1 - Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

ART. 104
Ingresso al cimitero

1 - L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

ART. 105
Circolazione e sosta

- 1 - E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere o reclamizzare prodotti salvo specifica autorizzazione.
- 2 - E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
- 3 - Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
- 4 - E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

ART. 106

Accesso ai cimiteri per i lavori

- 1 - Gli autoveicoli, i motocarri non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

ART. 107

Divieto di ingresso

- 1 - E' vietato l'accesso ai cimiteri ai ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART. 108

Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

- 1 - E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

ART. 109

Divieto di coltivazione

- 1 - Ogni coltivazione nel recinto dei campi comuni è rigorosamente vietata.

ART. 110

Pulizia interna

- 1 - La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture o fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri da ogni impedimento.
- 2 - Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del Cimitero.
- 3 - L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza.

ART. 111

Divieti speciali

- 1 - Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero.
- 2 - E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
- 3 - E' pure proibito sporcare, raccogliere fiori o erbe, toccare gli attrezzi del custode nonché di portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
- 4 - E' vietato intralciare con lumini e vasi di fiori il marciapiede lungo i loculi.

ART. 112
Obbligo di comportamento

- 1 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito alla autorità giudiziaria.

CAPO XVI
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI
ART. 113
Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

- 1 - Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica dei dipendenti comunali.

ART. 114
Custode

- 1 - Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento.
- 2 - Il custode conserva le chiavi delle porte d'ingresso dei diversi locali dei cimiteri ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

ART. 115
Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

- 1 - Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio comunale competente il registro di cui all'art.38, riferito all'anno precedente.

ART. 116
Compiti del custode

- 1 - Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio comunale competente una nota delle riparazioni per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, del muro di cinta, viali, piante, accompagnandola i tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione a carico dei concessionari, secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Spetta inoltre al custode:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'art.38 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere, con l'aiuto dei necrofori, alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) provvedere, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando previsto, l'intervento dell'A.S.L.;
- h) disperdere le ceneri nel cinerario comune e nelle aree individuate all'interno dei cimiteri;
- i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente regolamento;
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- o) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero;
- p) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Servizio di Igiene Ambientale dell'A.S.L. e a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 117

Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

1 - Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 o al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono accertate e punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 118

Rifiuti attività cimiteriali

1 - Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriale, compresi i residui delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, costituiti da materiali o manufatti sono assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 comma 2 f) del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

ART. 119

Ordinanze del Sindaco

1 - E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità.

ART. 120
Norma di rinvio

1- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D.P.R. 3.11.2000, n. 396, al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, alla legge 30.3.2001, n. 130 e successive modifiche, nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

ART. 121
Abrogazione precedenti disposizioni

1 - E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

ART. 122
Entrata in vigore

1 – Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 – Finalità delle norme pag. 2
- Art. 2 – Competenze del servizio pag. 2

Capo II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 3 – Denuncia dei decessi pag. 2
- Art. 4 – Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi pag. 2-3
- Art. 5 – Denuncia della causa di morte pag. 3
- Art. 6 – Comunicazione decessi dovuti a reati pag. 3
- Art. 7 – Rinvenimento di cadavere o resti mortali pag. 3
- Art. 8 – Medico necroscopo pag. 3-4

Capo III – AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura pag. 4
- Art. 10 – Nulla osta dell’Autorità Giudiziaria pag. 4
- Art. 11 – Nati morti e prodotti del concepimento pag. 4

Capo IV – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 12 – Periodo di osservazione pag. 4-5
- Art. 13 – Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente pag. 5
- Art. 14 – Periodo di osservazione nei casi morte per malattia infettivo-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione pag. 5
- Art. 15 – Disposizione della salma durante il periodo di osservazione pag. 5
- Art. 16 – Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività pag. 5

Art. 17 – Obitorio	pag. 5
Art. 18 – Deposito di osservazione e camera mortuaria	pag. 5-6
Art. 19 - Trasporto di salme al deposito di osservazione	pag. 6
Art. 20 – Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione	pag. 6

Capo V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 21 - Modalità di trasporto e percorsi	pag. 6
Art. 22 – Tariffa trasporti funebri	pag. 7
Art. 23 - Servizio di trasporto	pag. 7
Art. 24 – Trasporti funebri - Orario e percorsi	pag. 7
Art. 25 – Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività	pag. 7-8
Art. 26 – Conservazione del cadavere	pag. 8
Art., 27 – Autorizzazione al trasporto	pag. 8
Art. 28 – Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune	pag. 8
Art. 29 – Trasporto salma ad altro Comune o da altro Comune	pag. 8-9
Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 9
Art. 31 – Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive	pag. 9
Art. 32 – Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	pag. 9
Art. 33 – Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche	pag. 9
Art. 34 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali	pag. 10

Capo VI – CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 35 – Documenti di accompagnamento feretri al cimitero	pag. 10
Art. 36 – Ricevimento cadaveri, resti mortali e ceneri	pag. 10
Art. 37 – Ammissione nei cimiteri	pag. 11
Art. 38 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	pag. 11

Art. 39 – Consegna registro al Comune	pag. 11
Art. 40 – Divieto di riapertura del feretro	pag. 11

Capo VII – SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 41 – Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico, autopsie, trattamento per la conservazione del cadavere	pag. 12
Art. 42 – Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 12
Art. 43 – Obbligo del feretro individuale	pag. 12
Art. 44 – Caratteristiche feretri per inumazioni	pag. 12
Art. 45 – Divieto di uso di materiale non biodegradabile	pag. 12
-13	
Art. 46 – Estensione e limitazioni all’uso di feretri per inumazioni	pag. 13
Art. 47 – Caratteristiche feretri per tumulazione e per trasporto fuori dal Comune	pag. 13
Art. 48 – Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune	pag. 13
Art. 49 – Chiusura del feretro per trasporto di salma in altro Comune	pag. 13
Art. 50 – Fornitura gratuita dei feretri	pag. 13-14

Capo VIII – ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 51 – Servizio seppellimento	pag.14
Art. 52 – Disposizioni generali – Vigilanza	pag. 14
Art. 53 - Reparti speciali nel cimitero	pag. 14
Art. 54 – Campi comuni e sepolture private	pag. 14-15
Art. 55 – Disposizioni del piano regolatore	pag. 15

Capo IX – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 56 – Inumazioni	pag. 15
Art. 57 – Scavatura, utilizzazione e profondità delle fosse	pag. 15
Art. 58 – Cippo	pag. 15-16
Art. 59 – Tumulazione	pag. 16

Capo X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 60 – Esumazioni – Carattere	pag. 16
Art. 61 – Esumazioni ordinarie	pag. 16-17
Art. 62 – Esumazioni straordinarie	pag. 17
Art. 63 – Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie	pag. 17
Art. 64 – Salme non perfettamente mineralizzate	pag. 17-18
Art. 65 – Estumulazioni ordinarie	pag. 18
Art. 66 – Divieto di riduzione di salme estumulate	pag. 18
Art. 67 – Estumulazioni straordinarie	pag. 18
Art. 68 – Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni	pag. 19
Art. 69 – Sistemazione di resti mortali	pag.19

Capo XI – NORME PER LA CREMAZIONE

Art. 70 – Cremazione	pag. 19
Art. 71 – Autorizzazione alla cremazione	pag. 19
Art. 72 – Cremazione dei cadaveri	pag. 20
Art. 73 – Cremazione di resti mortali e di ossa	pag. 20-21
Art. 74 – Affidamento e dispersione delle ceneri	pag. 21
Art. 75 – Modalità di conservazione delle ceneri	pag. 22
Art. 76 – Luoghi di dispersione delle ceneri	pag. 22-23
Art. 77 – Ricevimento delle ceneri	pag. 23
Art. 78 – Sanzioni amministrative	pag. 23
Art. 79 – Senso comunitario della morte	pag.23
Art. 80 – Registri cimiteriale della cremazione	pag.23
Art. 81 – Procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri .	pag. 23-24
Art. 82 – Procedura per la dispersione delle ceneri.	pag.24

Art. 83 – Deposito provvisorio pag. 24

Capo XII – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 84 – Ossario comune pag. 24

Art. 85 – Cinerario comune pag. 25

Capo XIII – CONCESSIONI

Art. 86 – Diritto - Durata e decorrenza della concessione pag.25

Art. 87 - Modalità di richiesta concessioni d'uso pag. 25

Art. 88 – Aveni diritto alla concessione pag. 25-26

Art. 89 – Concessioni speciali gratuite pag. 26

Art. 90 -Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali pag. 26- 27

Art. 91 – Decadenza della concessione. pag.27

Art. 92 – Manutenzione sepolture pag. 27

Art. 93 – Revoca delle concessioni pag. 27-28

Art. 94 – Effetti della decadenza, scadenza o revoca delle concessioni pag. 28

Art. 95 - Soppressione di cimiteri pag. 28

Capo XIV – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 96 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili pag. 28

Art. 97 – Onoranze funebri particolari pag. 28

Capo XV – SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 98 - Custodia dei cimiteri pag.28-29

Art. 99 – Orario di apertura dei cimiteri pag. 29

Art. 100 - Sepoltura delle salme pag. 29

Art. 101 – Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori pag. 29

Art. 102 – Divieto di trattamento del materiale da costruzione pag. 29

Art. 103 – Trasporto materiale	pag. 29
Art. 104 - Ingresso al cimitero	pag. 29
Art. 105 – Circolazione e sosta	pag. 30
Art. 106 – Accesso ai cimiteri per lavori	pag. 30
Art. 107 – Divieto di ingresso	pag. 30
Art. 108 – Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari	pag. 30
Art. 109 – Divieto di coltivazione	pag. 30
Art. 110 – Pulizia interna	pag. 30
Art. 111 – Divieti speciali	pag. 30
-31	
Art. 112 – Obbligo di comportamento	pag. 31

Capo XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 113 – Numero di dipendenti addetti ai cimiteri	pag. 31
Art. 114 – Custode	pag. 31
Art. 115 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni	pag. 31
Art. 116 – Compiti del custode	pag. 31-32

Capo XVII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117 – Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni	pag. 32
Art. 118 – Rifiuti attività cimiteriali	pag. 32
Art. 119 – Ordinanze del Sindaco	pag. 33
Art. 120 – Norma di rinvio	pag. 33
Art. 121 – Abrogazione precedenti disposizioni	pag. 33
Art. 122 – Entrata in vigore	pag. 33